

Coppie dello stesso sesso, libera circolazione dei cittadini dell'UE, migrazione e asilo

*È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso... o le tendenze sessuali.
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Il diritto di asilo è garantito...
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articoli 21, 45, 18, 7)*

Può una persona che fa parte di una coppia dello stesso sesso riunirsi con il proprio partner in un altro Stato membro?

Una persona che desidera spostarsi in uno Stato membro dell'UE, sia da un altro Stato membro che da uno Stato non appartenente all'UE spesso ha diritto a portare con sé il proprio coniuge. Tuttavia, le coppie dello stesso sesso non sempre godono dello stesso diritto, persino se hanno stipulato un contratto come coppia di fatto registrata o si sono unite in matrimonio. Spetta a ciascun Stato membro (e non all'UE) decidere se consentire o meno il riconoscimento dei matrimoni o delle unioni tra persone dello stesso sesso.

L'articolo 6, paragrafo 2) del trattato dell'Unione europea stabilisce che gli Stati membri debbano conformarsi al rispetto dei diritti fondamentali e incluso di rispettare il divieto di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale durante l'applicazione della legge dell'UE. Pertanto, sebbene la legge dell'UE non obblighi gli Stati membri a consentire o a riconoscere le relazioni o i matrimoni tra persone dello stesso sesso, obbliga comunque gli Stati membri a trattare le coppie dello stesso sesso in maniera uguale alle coppie di persone di sesso opposto nell'applicazione della legge dell'UE (compresa nell'applicazione della legge relativa alla libera circolazione dei cittadini, alla migrazione e all'asilo).

I diritti delle coppie dello stesso sesso dipendono dal loro rapporto con gli Stati membri. La legge dell'Unione europea divide i singoli individui in tre categorie: cittadini che si spostano in un altro Stato membro dell'UE, cittadini di paesi terzi e coloro i quali cercano protezione internazionale.

A. Cittadini dell'UE

La direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione consente a un cittadino dell'UE, a determinate condizioni, di spostarsi e di risiedere con il proprio coniuge in qualunque Stato all'interno dell'UE. Ai sensi della direttiva, se lo Stato ospitante tratta le unioni di fatto registrate al pari di quelle matrimoniali, i partner avranno gli stessi diritti di un "coniuge".

Un cittadino ha il diritto di risiedere in un altro Stato membro per un periodo di tre mesi. Se desidera rimanere più a lungo deve essere un **lavoratore**, uno **studente** o una **persona dotata di mezzi indipendenti**. Un cittadino può portare con sé il proprio coniuge affinché risieda nello Stato membro ospitante, anche se il coniuge non rientra in una delle suddette categorie. Tuttavia, se lo Stato membro non riconosce i matrimoni o le unioni tra persone dello stesso sesso allora tale persona ha diritto ha ricongiungersi con il proprio partner solo se rientra anch'essa in una delle suddette categorie.

Un cittadino dello stesso sesso del proprio partner, che desideri risiedere in un altro Stato membro dell'UE deve trovarsi in una delle tre situazioni riportate di seguito.

- 1. Matrimoni.** Se la coppia si è sposata nel proprio Stato di origine e lo Stato ospitante riconosce la validità dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, il cittadino godrà del diritto di raggiungere il partner in quanto coniuge, ai sensi della direttiva sulla libera circolazione. Attualmente, Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Svezia consentono alle coppie dello stesso sesso di essere sposate legalmente. Tuttavia, almeno 11 Stati membri (Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia) non riconoscono la validità dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. In tali Stati i coniugi dello stesso sesso non saranno probabilmente riconosciuti come "coniugi".
- 2. Unioni registrate.** Se la coppia ha registrato la propria unione di fatto presso lo Stato di origine allora un cittadino può essere in grado di raggiungere il proprio partner nello Stato ospitante al pari di un "coniuge". Tuttavia, ciò dipende da come lo Stato ospitante tratta le unioni registrate.
 - a. Ai sensi della direttiva sulla libera circolazione se la legislazione nazionale dello Stato ospitante tratta le unioni di fatto registrate come equivalenti al matrimonio, allora un cittadino ha diritto a raggiungere il proprio partner come se si trattasse di un "coniuge". 6 Stati membri consentono unioni di fatto registrate con effetti equivalenti a quelli del matrimonio (Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Romania, Regno Unito).
 - b. Se lo Stato ospitante non tratta le unioni registrate come equivalenti al matrimonio, la coppia rientrerà nelle norme che regolano le unioni di fatto non registrate in caso di "relazione duratura". La legge dell'UE non impone alcun obbligo agli Stati membri in merito alla possibilità di consentire o di riconoscere le unioni registrate.
- 3. Unioni di fatto non registrate.** Se lo Stato ospitante non riconosce i matrimoni o le unioni registrate tra le persone dello stesso sesso o se, semplicemente, la relazione non è stata formalizzata, la coppia rientrerà nell'ambito delle norme che regolano le unioni di fatto non registrate. Le coppie non registrate non godono degli stessi diritti dei coniugi per quanto riguarda la possibilità di raggiungere il proprio partner. La direttiva sulla libera circolazione obbliga gli Stati membri ad "agevolare l'ingresso e la residenza" dei partner non registrati che rientrano nel caso di "relazione duratura". Ciò si applica in uguale misura sia alle coppie dello stesso sesso che a quelle tra persone di sesso opposto. Questa norma non è chiara quanto il diritto concreto di cui gode un "coniuge" di ricongiungersi con il proprio partner e a tali coppie viene richiesto di provare che la loro relazione è "duratura".

B. Cittadini di paesi terzi

La direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare si applica quando entrambi i cittadini appartengono a paesi terzi (non sono cittadini di uno Stato membro dell'UE). La direttiva sui ricongiungimenti familiari consente ai coniugi che sono cittadini di paesi terzi di riunirsi con i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro. Tuttavia, gli Stati membri non sono esplicitamente obbligati a estendere tale diritto alle unioni tra coppie dello stesso sesso, registrate (o non registrate).

C. Cittadini che richiedono protezione internazionale

La direttiva 2004/83/CE sulla qualifica di rifugiato enuncia le condizioni in base alle quali gli Stati membri dovrebbero offrire asilo o protezione internazionale ai cittadini di paesi terzi. Coloro i quali corrono il rischio di persecuzione nel proprio Stato d'origine (incluso per motivi fondati sul loro orientamento sessuale) possono beneficiare di questa protezione. Gli Stati membri sono liberi di scegliere se consentire a un partner dello stesso sesso di raggiungere il partner al quale è stata offerta protezione. Nove Stati membri lo consentono, a determinate condizioni, (Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito). Ciò non è consentito in 14 Stati membri e la situazione non è chiara in altri 4 Stati membri.

Questo opuscolo si basa sulla relazione "Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part I – Legal Analysis" pubblicata dall'agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) nel giugno 2008.

La versione completa della relazione è disponibile presso il sito: <http://fra.europa.eu>

Tutte le pubblicazioni dell'agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali possono essere ordinate gratuitamente tramite il sito Internet dell'agenzia.

Per domande inerenti alla traduzione consultare la versione inglese, che è la versione originale e ufficiale del documento.

TK-83-08-106-IT-D